

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1013

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORA, CAMPAGNOLI, ANDREONI, TESINI, CASINI PIER FERDINANDO, MENEGHETTI, ZAMBON, PELLIZZARI, VENTRE, MORO, RICCIUTI, FERRARI SILVESTRO, FORNASARI, RIZZI, RABINO, ZUECH, ARMELLIN, BRUNI, RINALDI, ROSSI, BAMBI, ZARRO, STERPA, POTÌ

Presentata il 15 dicembre 1983

Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel settore agricolo è in atto una sempre più larga diffusione di nuove tecniche intensive di allevamento di animali e di coltivazione del terreno. Di fronte a questo fenomeno, occorre superare i limiti tradizionali del concetto di imprenditore agricolo, alla luce anche della normativa comunitaria in materia, che definisce « produttori agricoli » tutti coloro che siano dediti alla relativa produzione.

Nello specifico comparto di cui qui ci si occupa la Commissione tributaria centrale con numerose costanti decisioni, ha da tempo riconosciuto la natura « agraria » dell'attività di coltivazione dei

funghi ed in particolare, la decisione n. 11772 del 5 luglio 1978, ha precisato che le costruzioni destinate alla fungicoltura insistenti sui fondi devono essere cancellate dal nuovo catasto edilizio urbano e iscritte al catasto terreni con la qualifica di « ruralità ».

La giurisprudenza, nel riconoscere agricola l'attività di coltivazione dei funghi, non ha attribuito rilevanza alla limitatezza della superficie del terreno adibito alla coltivazione dei funghi rispetto alla quantità del prodotto, in quanto il progresso tecnico scientifico applicato alla coltivazione del fondo non può far sì che una attività agricola intensiva che

trae dall'*humus* le sue risorse naturali e vegetali, venga considerata attività industriale che trasforma materie prime o prodotti semilavorati.

D'altro canto attività assimilabili alla coltivazione dei funghi quali le attività ortovivaistiche e floricole effettuate in serre o in ambienti opportunamente climatizzati, anche in presenza di aziende dotate di moderne ed avanzate strutture, sono considerate ai fini della determinazione dei redditi « attività agricole ».

Va tenuto presente che la coltivazione dei funghi, pur avvenendo in ambienti opportunamente climatizzati, è comunque soggetta al vincolo del « ciclo biologico » e ne risulta pertanto sottoposta ai relativi rischi.

Numerose leggi regionali di programmazione e di intervento per il settore agricolo, qualificano l'attività di coltivazione dei funghi come attività agricola e d'altra parte ai fini dell'IVA l'attività di fungicoltura rientra a pieno diritto nel regime speciale previsto per i pro-

duttori agricoli (ex articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633).

Da ultimo si consideri che la delibera del Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare del 13 luglio 1982 ha inserito la fungicoltura fra i settori dell'agricoltura previsti nell'ambito delle finalità d'intervento del piano agricolo nazionale.

Ai fini della tassazione del reddito derivante dalla fungicoltura appare coerente pervenire alla formazione di una tariffa di estimo, la quale tenga opportunamente conto dell'evoluzione delle tecniche agrarie nonché del miglioramento delle colture derivanti dall'impiego di costosi macchinari e dell'utilizzo di costruzioni di considerevole valore economico.

Alla luce delle considerazioni su esposte si sottopone alla vostra approvazione la seguente proposta di legge che riconosce all'attività di coltivazione dei funghi la qualifica di attività agricola anche ai fini della determinazione dei redditi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola.

ART. 2.

Coloro che esercitano l'attività di fungicoltura rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

ART. 3.

I coltivatori di funghi sono tenuti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a provvedere alla autodenuncia delle superfici investite a funghi, applicandosi, agli effetti dell'imposta, la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.